Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGE 28 gennaio 1960, n. 31.
Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 . . . . Pag. 614

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 32.
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi Pag. 614

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 33.
Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di L. 4 miliardi 178.560.000 per l'acquisto di n. 417.856 azioni della Società « Alitalia - Linee Aeree Italiane » sottoscritte dall'I.R.I. . . . . Pag. 615

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 34.
Autorizzazione della spesa di lire cinque miliardi per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della Società per azioni nazionale « Cogne » . . Pag. 615

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 35.
Agevolazioni tributarie in materia di edilizia . Pag. 616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 36.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Missionarie di Gesù Lavoratore e Apostolo », con sede in Termoli (Campobasso) Pag. 616

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 559 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Barcellona (Messina), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori . . . . . . Pag. 617

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 560 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Milazzo (Messina), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori . . . . . . Pag. 617

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 618

Ministero dei trasporti: Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1960 . . . . Pag. 618

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . . . . Pag. 619

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Guido Reni », con sede in Roma . . . . Pag. 619

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 619

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati. Pag. 619

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Modificazioni della Commissione giudicatrice delle prove di esame del concorso per il conferimento di trentanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . . Pag. 620

Ufficio medico provinciale di Benevento: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Benevento Pag. 620

Ufficio medico provinciale di Sassari: Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1957 . . . . Pag. 620

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 1960, n. 31.

Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. 1, lettere *h*) ed *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè l'Ufficio del Genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dallo art. 1.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere. in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

Art. 5.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire due miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire tre miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sulle cifre, di cui all'art. 5, già nel primo anno di applicazione della presente legge.

Art. 7.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6.550.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui allo art. 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.950.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 1.830.000.000.

Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per cento del loro ammontare.

Art. 8.

All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI — TAVIANI — COLOMBO —

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 32.

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

Art. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le Province della Repubblica in conformità al disposto dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive Province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 33.

Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di L. 4 miliardi 178.560.000 per l'acquisto di n. 417.856 azioni della Società « Alitalia - Linee Aeree Italiane » sottoscritte dall'I.R.I.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dall'I.R.I., da parte dello Stato, di numero 417.856 azioni della Società per azioni « Alitalia - Linee Aeree Italiane », del valore nominale di lire 10.000 ciascuna, per l'importo complessivo di lire 4 miliardi 178.560.000.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

L'onere di cui al precedente articolo sarà fronteggiato, per lire 2.250.000.000 a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, per lire 771.000.000 a carico del fondo iscritto al capitolo 612 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1959-60 e, per lire 1.157.560.000 mediante versamento in entrata della somma di pari importo proveniente dalla gestione di liquidazione della Società per azioni « L.A.I. - Linee Aeree Italiane ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 34.

Autorizzazione della spesa di lire cinque miliardi per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della Società per azioni nazionale « Cogne ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinque miliardi per la partecipazione dello Stato, mediante la sottoscrizione di nuove azioni da parte del Ministero delle partecipazioni statali, all'aumento, da lire otto miliardi a lire tredici miliardi, del capitale sociale della Società per azioni nazionale « Cogne ».

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà ripartita in ragione di lire tre miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire un miliardo a carico di ciascuno dei successivi esercizi 1960-61 e 1961-62.

Art. 3.

All'onere di lire tre miliardi relativo all'esercizio 1959-60 sarà fatto fronte a carico del fondo speciale della categoria « movimento di capitali » inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 35.
Agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati*).

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961.

Art. 2.

(*Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile*).

I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

(*Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.

Art. 4.

(*Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Art. 5.

(*Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione*).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 36.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Missionarie di Gesù Lavoratore e Apostolo », con sede in Termoli (Campobasso).

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale, denominata « Missionarie di Gesù Lavoratore e Apostolo », con sede in Termoli (Campobasso), e viene approvato lo statuto dell'Associazione suddetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 559 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Barcellona (Messina), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 1° dicembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 559 relativo alla automatizzazione della rete urbana di Barcellona (Messina), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 737 del 20 gennaio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete urbana di Barcellona (Messina).

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 559 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente l'automatizzazione della rete urbana di Barcellona (Messina).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 559 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1960

Il Ministro: SPATARO

(863)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 560 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Milazzo (Messina), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 1° dicembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 560 relativo alla automatizzazione della rete urbana di Milazzo (Messina), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 737 del 20 gennaio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete urbana di Milazzo (Messina);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 560 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente l'automatizzazione della rete urbana di Milazzo (Messina).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 560 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1960

Il Ministro: SPATARO

(861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 febbraio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Silio Alì, Console onorario di Svezia a Catania con giurisdizione sulle provincie di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

(762)

In data 5 febbraio 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Federico Roberto, Console onorario di Svezia a Messina con giurisdizione sulla provincia di Messina.

(823)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1960

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1960 i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*

Motocarri (anche se muniti della licenza di circolazione mod. MC-MC e classificati cioè « motofurgoncini » ai sensi degli abrogati testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 e regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1809), motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza;

b) *Autoveicoli*

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (solo se muniti della licenza di circolazione mod. MC-OOB o della carta di circolazione mod. MC 806), autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.), autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi);

Autoveicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autoveicoli alimentati a *metano* oppure con *gas di petrolio liquefatti*);

c) *Rimorchi*

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

Sono esclusi dall'obbligo della revisione per l'anno 1960 i carrelli appendice;

d) *Veicoli eccezionali*

Veicoli (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui all'art. 10, lettera c) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per tali veicoli, in occasione della visita di revisione, saranno da rilasciare — ai sensi dell'art. 58, comma quinto, del testo unico — le carte di circolazione regolamentari mod. MC-810, in sostituzione dei « certificati tecnici » mod. MC-TE 07, e dovrà essere provveduto alla relativa immatricolazione.

La revisione dei veicoli per l'anno 1960 avrà inizio il 1° marzo 1960 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascuna classe di veicoli, nella tabella seguente:

ENTRO IL:	CLASSE DEI VEICOLI
30 aprile 1960	Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici
31 maggio 1960	Autocarri con portata fino a 5 quintali
30 giugno 1960	Autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali
31 luglio 1960	Autocarri con portata superiore a 15 quintali e fino a 25 quintali
30 settembre 1960	Autocarri con portata superiore a 25 quintali, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati (esclusi quelli per trasporto di persone), rimorchi (esclusi quelli per trasporto di persone) e semirimorchi, veicoli eccezionali
31 ottobre 1960	Motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza, autobus, autosnodati, autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza, rimorchi di autobus
30 novembre 1960	Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autoveicoli alimentati a metano o con G.P.L. se non debbano rispettare i termini sopraindicati

Si precisa che la revisione può essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla classe cui appartiene.

Nel caso in cui il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente, ma le anormalità ed i difetti riscontrati siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione, sarà apposto sul documento di circolazione il timbro « Revisione ripetere », per cui l'utente è tenuto a presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione, entro il termine strettamente necessario per effettuare la riparazione, che verrà indicato sulla licenza di circolazione.

Ove le anormalità ed i difetti non appaiono eliminabili e costituiscano pericolo per la circolazione, sarà apposto il timbro « Revisione negativa » e sarà disposta la revoca del documento di circolazione ai sensi dell'art. 65 del citato testo unico.

Non sono sottoposti all'obbligo della visita di revisione per l'anno 1960 i veicoli delle classi indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno. Non è necessario, per tali autoveicoli, apporre il timbro « Revisione regolare » sul documento di circolazione.

(911)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 352, il comune di Vicovaro (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(906)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Guido Reni », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 gennaio 1960, la Società cooperativa edilizia « Guido Reni », con sede in Roma, costituita con atto del notaio avv. Carlo Maggiore in data 27 marzo 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1960

1 Dollaro USA	620,812
1 Dollaro canadese	652,875
1 Franco svizzero	143,10
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	86,895
1 Corona svedese	119,942
1 Fiorino olandese	164,685
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,502
1 Lira sterlina	1741,012
1 Marco germanico	148,895
1 Scellino austriaco	23,882

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 febbraio 1960) il Bollettino n. 27 degli Accordi e Contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Concordato 6 dicembre 1945, per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord.

2. — Accordo interconfederale 30 marzo 1946, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati) da valere nelle provincie dell'Italia settentrionale.

3. — Concordato 23 maggio 1946, per la perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle provincie dell'Italia centro-meridionale.

4. — Concordato interconfederale 27 ottobre 1946, per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria.

5. — Accordo 8 dicembre 1950, per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria.

6. — Accordo 21 marzo 1951, per il meccanismo di variazione della contingenza secondo l'indice nazionale del costo della vita.

7. — Accordo interconfederale 14 giugno 1952.

8. — Accordo 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.

9. — Accordo 26 giugno 1954, relativo alla zona di Trieste.

10. — Accordo 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo interconfederale del 12 giugno 1954.

11. — Accordo 15 ottobre 1954, sulla decorrenza delle aliquote riproporzionate.

12. — Accordo 10 novembre 1954, relativo alle quote mensili di contingenza.

13. — Accordo 23 novembre 1954, relativo alla misura dell'indennità giornaliera di contingenza.

14. — Accordo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione siciliana.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(899)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 febbraio 1960) il Bollettino n. 26 degli Accordi e Contratti collettivi nazionali, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto nazionale di lavoro del 19 maggio 1956, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa.

2. — Accordo integrativo del 25 marzo 1954, per la istruzione professionale per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

3. — Verbale di accordo del 26 febbraio 1958, per la istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della Previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.

4. — Atto di costituzione e statuto del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani.

5. — Protocollo aggiuntivo del 1° marzo 1959, all'accordo 26 febbraio 1958.

6. — Accordo economico del 6 giugno 1958, circa il contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali ed agenzie di stampa dovranno versare al Fondo nazionale di previdenza.

7. — Regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani.

8. — Accordo del 9 aprile 1951, per la determinazione del valore del punto di variazione del costo della vita agli effetti delle variazioni della contingenza per le categorie del settore dell'industrie editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa.

9. — Accordo dell'8 febbraio 1957, per l'estensione alle Aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e Agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(900)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 febbraio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Cagliari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro del 29 settembre 1959, per gli operai edili ed affini, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(901)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni della Commissione giudicatrice delle prove di esame del concorso per il conferimento di trentanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 19 febbraio 1959, n. 42, con il quale venne indetto un concorso per esami per il conferimento di trentanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il successivo 16 novembre, registro n. 26 Interno, foglio n. 345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 26 novembre 1959, n. 285, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice delle prove di esame del concorso di cui più sopra è cenno;

Considerato che il sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma dott. Giovanni De Matteo, membro della prefata Commissione, ha comunicato con nota 25 novembre 1959 che per sopraggiunti impegni professionali non può prestare la propria opera in seno alla surrichiamata Commissione giudicatrice;

Ritenuta la necessità di procedere, in conseguenza, alla sostituzione del suddetto magistrato;

Decreta:

A far parte della Commissione giudicatrice delle prove di esame del concorso in premessa citato, in luogo del dottor Giovanni De Matteo è chiamato il dott. Michele Scardia, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1960

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1960
Registro n. 4, foglio n. 181

(912)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 22190 del 18 giugno 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Benevento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario bandito con decreto prefettizio n. 22190 del 18 giugno 1958, è così costituita:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:
Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Tizzano prof. Antonio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
Colarusso prof. Andrea, docente in patologia medica;
Russo dott. Pasquale, ufficiale sanitario.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Benevento.

Benevento, addì 4 febbraio 1960

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(879)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 11055/Div. Sanità, del 26 luglio 1958, con il quale veniva bandito pubblico concorso per i posti di sanitario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1957;

Visto il decreto prefettizio n. 542/MP, in data 4 aprile 1959, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di medico condotto di cui al bando sopracennato;

Visto l'elenco dei partecipanti al concorso ed atteso che il membro della Commissione dott. Antonio Passino risulta affine in 1° grado con un candidato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sostitutivo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le designazioni dei sanitari condotti, di cui all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854, presentate dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nicolò Leoni, medico condotto, è nominato membro della Commissione di cui in premessa, in sostituzione del dottor Antonio Passino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Sassari.

Sassari, addì 28 gennaio 1960

Il Medico provinciale

(880)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.